



**CITTA' DI CASSANO MAGNAGO**  
Provincia di Varese

ORDINANZA N. 2

ADDÌ, 3 GEN. 2008

OGGETTO: orari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività complementari ed affini.

**IL SINDACO**

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 dove viene individuato nel Sindaco il soggetto che coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;

Rilevato come l'art. 17 della L.R. 30/2003 preveda che gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, siano rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Sindaco ed in conformità agli indirizzi generali di cui all'articolo 8, comma 1 della stessa L.R. 30/2003;

Visto il punto 12.1 della Delibera di Giunta Regionale del 17-5-2004 n. 7/17516 nel quale viene stabilito come il Comune, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della [L.R. n. 30 del 2003](#), fissa l'orario di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 21/11/2007 con la quale sono stati approvati i criteri di programmazione e disposizioni in materia di orari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività complementari ed affini;

Ricordato che, a sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell'art. 161 del D.Lgs 112/98, ai Comuni sono anche attribuite le funzioni di polizia amministrativa relative alle attività di trattenimento e di gioco, previste dagli artt. 68, 69 e 86 del T.U. delle Leggi di P.S, approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773, che, frequentemente, vengono svolte congiuntamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, negli stessi locali, per cui si rende opportuno, secondo una logica di integrazione dei servizi e di omogeneità normativa, disciplinare con il medesimo provvedimento anche i relativi orari;

Rilevato, inoltre, che fra le attività affini o complementari a quelle di somministrazione di alimenti e bevande rientrano anche i centri di telefonia in sede fissa, relativamente ai quali l'art. 6 della legge regionale 3 marzo 2006 n. 6 ha demandato ai Comuni la fissazione dei limiti massimi di apertura giornaliera;

Ritenuta, inoltre, la necessità di stabilire un regime orario anche per i circoli privati che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di intrattenimento, gli internet point e gli esercizi

di vendita di prodotti alimentari a carattere artigianale, aperti al pubblico, sprovvisti dell'autorizzazione di cui alla legge regionale 24.12.2003 n. 30, in quanto svolgono un servizio affine a quelli oggetto della presente ordinanza e sono quindi idonei a determinare, a motivo anche della loro crescente diffusione, un identico impatto sul territorio, e potenziali fenomeni di disagio ambientale, particolarmente sotto il profilo acustico;

Visto l'art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs 267/200, che fissa da 25 a 500 € la misura delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti comunali;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale di cui all'art. 20 della L.R. 30/2003 in data 11.10.2007;

Dato atto della propria competenza in merito, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000;

## ORDINA

L'orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività complementari ed affini è stabilito come di seguito specificato:

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinate dalla legge regionale 24.12.2003 n. 30 e alle attività complementari ed affini in essa indicate.

2. Sono escluse dalla relativa disciplina:

- le attività di somministrazione di alimenti e bevande interne agli esercizi ricettivi, ivi comprese le aziende agrituristiche, e rivolte ai soli alloggiati;
- le attività di somministrazione svolte nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e sui mezzi di trasporto pubblici;
- le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti,
- le attività svolte nel domicilio del consumatore;
- le attività di somministrazione svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza e simili;
- le attività svolte all'interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema (purchè gli esercizi siano collocati all'interno delle sale e multisale cinematografiche, siano al servizio dei soli spettatori e non ci sia possibilità di accesso indiscriminato dall'esterno per qualunque soggetto anche non spettatore) e simili.
- altre attività di somministrazione il cui esercizio non sia rivolto al pubblico in genere, ma ad una cerchia determinata di persone;
- la somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici in locali non adibiti in modo esclusivo a tale attività.
- le attività di somministrazione poste nelle aree di servizio lungo le autostrade ed all'interno delle stazioni ferroviarie, portuali ed aeroportuali;

3. Sono invece soggette alle presente normativa le attività affini e complementari di cui agli artt. 8, 9,10, 14, 15, 16, 17, e 18.

## **Art. 2**

### **Fascia massima di apertura giornaliera**

1. I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano liberamente il proprio orario di apertura e chiusura giornaliero entro le fasce massime indicate nel secondo comma della presente Ordinanza con riferimento alle denominazioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.VII/17526 del 17 maggio 2004 di seguito riportata:

a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili (esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo);

b) esercizi con cucina tipica lombarda (ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale);

c) tavole calde, self service, fast food e simili (esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo);

d) pizzerie e simili (esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto «pizza»);

e) bar gastronomici e simili (esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura);

f) bar-caffè e simili (esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini);

g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili (bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere);

h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili (esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina);

i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili (esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività);

l) discoteche, sale da ballo, locali notturni (esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima);

m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione (esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima).

2. Le fasce massime di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono le seguenti:

tra le ore 6 e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi rientranti nelle denominazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma precedente;

tra le ore 7 e le ore 3 per gli esercizi rientranti nelle denominazioni di cui alle lettere h), i), l), m) del comma precedente;.

3. Sale giochi: fascia massima di apertura:

dalle ore 10 alle ore 24

4. La chiusura delle discoteche, sale da ballo, locali notturni (esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima, autorizzati ai sensi dell'art. 68 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), deve avvenire non oltre le ore 03.00.

L'apertura dei pubblici esercizi situati all'interno del perimetro del nucleo di antica formazione di Cassano Magnago non potrà avvenire prima delle ore 06.00, la loro chiusura non potrà avvenire oltre le ore 02.00.

5. L'orario di chiusura dei pubblici esercizi situati nell'area di rispetto individuata nelle allegate tavole 2 e 3 degli edifici sensibili "Residenza S. Andrea" di via Buttafava e "Centro Diurno Disabili- Centro Assistenza Handicap" di via Brunelleschi, non potrà superare le ore 24.00. E' ammessa deroga all'orario di chiusura precedentemente indicato, comunque non oltre le ore 02.00, previa acquisizione da parte dello S.U.A.P. di certificazione attestante come l'attività, per come organizzata, non determini un superamento dei limiti di emissioni acustiche previsti dalla normativa vigente per tale zona.

6. Il periodo di apertura complessivo dei pubblici esercizi non dovrà superare le 19 ore.

### **Art. 3**

#### **Vincoli e facoltà**

1. Fermi restando i limiti massimi di cui all'art. 2, ogni esercizio deve sempre garantire, nell'ambito della rispettiva fascia di appartenenza:

a) l'apertura minima obbligatoria di almeno sei ore al giorno, anche non continuative, fatte salve le giornate di eventuale chiusura settimanale facoltativa;

b) la chiusura notturna di almeno quattro ore consecutive.

2. L'apertura e la chiusura non possono avvenire prima e dopo, rispettivamente, i limiti massimi indicati nella tabella di cui all'art. 2, salvo eventuali deroghe.

3. Ferma restando l'apertura minima obbligatoria di cui al comma 1, l'esercente può, senza ulteriore comunicazione, posticipare l'apertura e anticipare la chiusura fino ad un massimo di un'ora, rispetto all'orario adottato.

4. L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

5. L'orario può essere differenziato per giorni della settimana e/o per periodi dell'anno (di durata non inferiore a trenta giorni), fatti salvi i limiti di cui sopra.

6. L'accesso del pubblico è consentito fino e non oltre l'orario di chiusura, quando deve cessare ogni attività di somministrazione e si deve procedere allo sgombero dei locali.

7. Gli esercenti, al fine di rispettare l'orario di chiusura, avranno pertanto cura di non accettare nuovi avventori.

8. Limitatamente agli esercizi indicati alla voce l) della tabella di cui all'art. 2 (discoteche, sale da ballo, locali notturni), e al solo fine di consentire l'agevole e sicura evacuazione del pubblico, è concesso di completare la relativa operazione entro la mezz'ora successiva all'orario di chiusura prescelto, fermo restando l'obbligo di cessare ogni attività di intrattenimento e di somministrazione, e di non servire altre consumazioni, dopo l'ora di chiusura stabilita.

9. I limiti orari stabiliti con il presente provvedimento hanno validità per tutto l'anno, indipendentemente dalla vigenza o meno dell'ora legale; nessuna posticipazione è consentita in occasione della sua entrata in vigore.

10. L'orario scelto dall'esercente e comunicato al Comune, con le modalità di cui al successivo art.19, diviene obbligatorio e vincolante per l'accesso ai locali da parte dei clienti.

### **Art. 4**

#### **Tutela della quiete dei cittadini e della vivibilità delle aree urbane**

1. Salvo eventuali deroghe temporanee, le attività oggetto della presente ordinanza devono sempre svolgersi, negli spazi al chiuso e all'aperto, senza superare:

- i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al DPCM 215/99, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora:

- i valori limite assoluti di emissione e immissione in ambiente esterno stabiliti dal Piano di Zonizzazione e i valori limite differenziali previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

2. A partire dalle ore 23, ogni rumore potenzialmente molesto, legato all'esercizio dell'attività, sia derivante dall'utilizzo di apparecchi ed impianti sonori di qualunque tipo, che da altre fonti, quali vociare delle persone, rumore di piatti, urla, canti, ecc, deve essere congruamente ridotto, in modo da non arrecare alcun disturbo al riposo delle persone.

Tutti i gestori delle attività di cui al presente punto, mediante il ricorso all'autorità, dovranno impedire che i propri avventori producano schiamazzi all'esterno del locale che pregiudichino il riposo delle persone, così come stabilito dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione penale.

3. L'esercente è tenuto a garantire la pulizia delle aree pubbliche esterne ai locali, utilizzate dagli avventori che escono a fumare, mettendo a disposizione idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente.

## **Art. 5**

### **Chiusura settimanale**

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono tenuti all'obbligo della giornata di chiusura settimanale.

2. I titolari hanno comunque facoltà di osservare, nel corso della settimana, fino a due giorni di chiusura, a loro scelta, dandone preventiva comunicazione al Comune; eventuali ulteriori giornate di chiusura potranno essere concesse in deroga dall'Amministrazione Comunale.

3. I titolari degli esercizi che abbiano scelto di effettuare la chiusura settimanale possono modificare il/i giorno/i, in qualunque momento, previa comunicazione scritta all'Amministrazione comunale.

4. Qualora, a causa della concomitante chiusura settimanale di più esercizi dello stesso tipo, si determinino gravi carenze di servizio, il Comune può richiedere ad uno o più titolari di modificare il giorno di chiusura, partendo dall'esercente che lo ha adottato per ultimo.

5: E' data facoltà ai gestori che hanno optato per la chiusura settimanale, di derogarvi ogniqualvolta lo ritengono, dandone avviso al pubblico.

## **Art. 6**

### **Esercizi a carattere misto**

1. Gli esercizi a carattere misto, che, congiuntamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, svolgono altre attività commerciali o di servizio, osservano l'orario previsto per l'attività prevalente, fatti salvi i limiti massimi fissati per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Salvo che sia diversamente previsto dalla legge, si considera prevalente l'attività che occupa la superficie maggiore, senza tener conto di magazzini, depositi, servizi ed altri locali accessori.

## **Art. 7**

### **Esercizi interni a centri commerciali**

1. Le attività disciplinate dal presente provvedimento, quando operanti all'interno di Centri commerciali al dettaglio, di cui all'art. 4, comma 1 lettera g) del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114, osservano gli orari e i giorni di apertura della struttura unitaria in cui sono inseriti, anche in deroga alle disposizioni del presente provvedimento, fatti comunque salvi i limiti massimi di apertura di cui all'art. 2.

2. Con il consenso del titolare del centro commerciale, è consentito effettuare un orario più ampio, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2, e previa comunicazione al Comune, nonché aprire anche nei giorni in cui le attività di vendita interne al centro devono osservare la chiusura.

## **Art. 8**

### **Apparecchi da gioco e attività di allietamento**

1. Fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente in materia e del diritto alla quiete dei cittadini, l'uso degli apparecchi da gioco (video-giochi, biliardini, flipper, ecc.) e di quelli per la diffusione sonora e di immagini (televisore, radio, mangianastri, juke-box) è consentito durante gli orari di apertura degli esercizi, a condizione che non sia arrecato disturbo alla quiete pubblica e che siano comunque rispettati i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
2. L'uso degli apparecchi da gioco non è consentito nei locali e spazi all'aperto, salvo specifica autorizzazione.
3. L'uso di apparecchi da gioco, sia nelle sale giochi che negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, non è consentito ai minori di anni 18 prima delle ore 11 del mattino.

## **Art. 9**

### **Trattenimenti musicali al chiuso**

1. Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalle norme vigenti, e il possesso della prescritta autorizzazione, la diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta con presenza di un Disk Jockey, all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alle lettere da a) ad i) dell'art. 2 (piano-bar, concertini, karaoke, ecc.) è consentita fino alle ore 24, con obbligo di ridurre congruamente il volume, a partire dalle ore 23.
2. In presenza di particolari condizioni ambientali, sentita, se del caso, l'ARPA, il responsabile del rilascio dell'autorizzazione può prescrivere l'installazione di limitatori acustici e le eventuali altre misure ritenute più adatte al caso.
3. L'obbligo di presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, prescritto per tutti gli esercizi di nuova apertura, è esteso agli esercizi già in attività, in cui si organizzino trattenimenti musicali dal vivo, con frequenza di almeno una volta la settimana, nell'arco di sei mesi all'anno, anche non consecutivi.
4. Nei casi di inizio delle attività indicate al comma 1, la documentazione di previsione di impatto acustico dovrà essere prodotta al Comune preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione per trattenimenti musicali.
5. Nei locali al chiuso, i trattenimenti di cui al comma 1 non possono tenersi per più di tre giorni la settimana, anche non consecutivi.
6. Le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all'interno del locale, senza dare luogo ad emissioni sonore avvertibili dall'esterno.
7. Il responsabile del rilascio dell'autorizzazione può modificare le giornate proposte dall'esercente, qualora ciò si renda necessario per ridurre l'impatto acustico nei confronti dei residenti.
8. Resta comunque ferma la facoltà del Comune di limitare il numero dei giorni, o negare l'autorizzazione, in presenza di situazioni di comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali.
9. E' vietato diffondere musica dall'interno all'esterno dei locali, a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora o di qualunque altro tipo.

## **Art. 10**

### **Trattenimenti musicali all'aperto**

1. L'effettuazione di concertini musicali negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alle lettere da a) ad i) dell'art. 2, è consentita, previa specifica autorizzazione, solo nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre e per una durata massima di tre ore, comprese entro la fascia, dalle 10 alle 24, con obbligo di ridurre il volume a

partire dalle ore 23; eventuali prove sono consentite a decorrere dalla mezz'ora precedente, l'inizio dell'attività.

2. Il responsabile del rilascio dell'autorizzazione può modificare il giorno proposto dall'esercente, qualora ciò si renda necessario per ridurre l'impatto acustico nei confronti dei residenti.

3. Resta comunque ferma la facoltà del Responsabile della struttura comunale competente di limitare il numero dei giorni, o negare l'autorizzazione, in presenza di situazioni di comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali (aree cortilizie, condominiali, ecc.).

4. Su richiesta dell'esercente, il Responsabile della struttura comunale competente può concedere deroga ai limiti di rumorosità, fissando comunque un livello massimo.

## **Art. 11**

### **Limitazioni e modifiche degli orari per esigenze di pubblico interesse**

1. Con provvedimento motivato, l'Autorità comunale può disporre, sia in via temporanea che permanente, l'anticipazione della chiusura dell'esercizio o la riduzione/modifica dell'orario comunicato dall'esercente per oggettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale. Tale provvedimento è sempre adottato in caso di grave e perdurante disturbo acustico, accertato dagli organi tecnici competenti, da porsi in sicura correlazione con l'attività dell'esercizio, qualora i rimedi prescritti non risultino sufficienti ed efficaci, o l'esercente non li abbia attuati puntualmente dopo almeno due solleciti scritti.

2. Salvo che ricorrano situazioni di urgenza, il relativo provvedimento è adottato previa contestazione dei motivi sui quali si fonda con invito a presentare eventuali osservazioni nel termine perentorio di giorni trenta.

3. Con le stesse modalità, può essere ridotto l'orario dei trattenimenti musicali di cui agli artt. 9 e 10 o di utilizzo degli apparecchi di cui all'art.8.

4. I provvedimenti restrittivi di cui al comma 1 sospendono l'efficacia della comunicazione di cui all'art. 19.

5. I provvedimenti sono revocati, su richiesta dell'esercente, qualora vengano meno i motivi che ne avevano giustificato l'adozione.

6. La revoca comporta il ripristino automatico dell'orario precedente, senza necessità di una nuova comunicazione.

## **Art. 12**

### **Deroghe**

1. E' facoltà del Sindaco, in occasione di iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza o interesse turistico, programmate dalla stessa Amministrazione Comunale o da terzi, o di avvenimenti o ricorrenze che comportino un presumibile aumento della domanda di servizi commerciali, concedere deroga agli orari stabiliti nella presente ordinanza sia riguardo l'intero territorio comunale che singole zone, piazze o vie.

2. Analoghe deroghe possono essere concesse su richiesta, anche cumulativa, di gruppi di esercenti, comitati di via o associazioni di categoria, per iniziative organizzate allo scopo di rivitalizzare aree o quartieri urbani determinati.

3. Le deroghe di carattere generale hanno sempre carattere facoltativo, per cui l'esercente è libero di avvalersene o meno.

4. Ai singoli esercenti possono essere concesse deroghe alla presente ordinanza, solo in via del tutto eccezionale, per comprovate esigenze e dietro presentazione di motivata domanda.

## **Art. 13**

### **Turni di apertura obbligatoria**

1. Qualora si determini una situazione di grave carenza di servizio, il Sindaco può stabilire fasce obbligatorie di apertura durante il periodo estivo per singole zone del territorio e/o in relazione a specifiche tipologie di esercizio.
2. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

## **Art. 14**

### **Chiusura temporanea degli esercizi**

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è tenuto a comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi e in occasione delle ferie estive limitatamente alle chiusure previste nel mese di agosto.
2. In caso di chiusura temporanea dell'esercizio per motivi personali, il titolare deve avvisare il pubblico mediante esposizione di idoneo cartello.

## **Art. 15**

### **Attività temporanee**

1. L'attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande svolta in occasione di feste temporanee in assenza di una congiunta attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago nelle zone omogenee del territorio comunale classificate dal vigente Piano di zonizzazione acustica nelle classi II, III, è soggetta al rispetto della seguente fascia oraria: tra le ore 07.00 e le ore 02.00 del giorno seguente.
2. Le attività temporanee svolte nelle zone di cui al punto precedente che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago o per attività temporanee esclusivamente di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago, sono soggette al rispetto delle seguenti fasce orarie:
  - dalle ore 20.30 alle ore 23.00 nei giorni feriali - dalle ore 20.30 alle ore 24.00 nei giorni prefestivi - dalle ore 20.30 alle ore 23.30 nei giorni festivi.
3. L'attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande svolta in occasione di feste temporanee in assenza di una congiunta attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago nelle zone omogenee del territorio comunale classificate dal vigente Piano di zonizzazione acustica nelle classi IV, V, VI, è soggetta al rispetto della seguente fascia oraria: tra le ore 07.00 e le ore 03.00 del giorno seguente.
4. Le attività temporanee svolte nelle zone di cui al punto precedente che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago e le attività temporanee esclusivamente di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago, sono soggette ai seguenti orari:
  - lunedì divieto assoluto di diffusione musica.
  - dalle ore 10.00 e le ore 24.00 nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e domenica.
  - dalle ore 10.00 e le ore 03.00 del giorno successivo nei giorni di venerdì e sabato.
5. La durata giornaliera della diffusione di musica non potrà superare complessivamente le 5 ore ( in tale periodo sono comprese le ore del giorno successivo qualora previsto).
6. Nella zona omogenea del territorio comunale classificata dal vigente Piano di zonizzazione acustica nella classe I non è ammessa alcuna attività di cui al presente provvedimenti
7. La previsione di cui al presente articolo non si applica:
  - alla diffusione della musica utilizzata esclusivamente come sottofondo all'attività di somministrazione di alimenti e bevande debitamente autorizzata;

- all'area feste comunale di via Primo Maggio. Per la disciplina dell'area di cui al presente punto si rimanda al relativo regolamento comunale .

## **Art. 16** **Circoli privati**

1. I Circoli privati in cui si effettuano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di intrattenimento musicale, compresi quelli autorizzati a sensi del D.P.R. 235/2001 anche se riservati esclusivamente ai soci, determinano liberamente l'orario di apertura giornaliera entro i seguenti limiti massimi, e previa comunicazione al Comune dell'orario prescelto:

- dalle 05,00 alle 02,00

2. Gli esercizi di cui al comma 1 non sono tenuti all'osservanza della chiusura domenicale o in altro giorno della settimana.

## **Art. 17** **Centri di telefonia in sede fissa e internet point**

1. I titolari dei centri di telefonia in sede fissa di cui alla legge regionale 7 marzo 2006 n. 6, altrimenti denominati "phone center" o "call center", nonché dei cosiddetti "internet point" che offrono servizi di telefonia e di collegamento ad internet direttamente al pubblico, determinano liberamente l'orario giornaliero di apertura entro la fascia compresa fra le ore 7 e le ore 22, per un massimo di 13 ore giornaliere e non sono tenuti alla chiusura domenicale e festiva.

2 I titolari determinano liberamente l'orario giornaliero di apertura, entro la fascia compresa fra le ore 7 e le ore 22, per un massimo di 13 ore giornaliere.

3. Il Comune, previa motivata richiesta degli esercenti, può autorizzare l'apertura anticipata o la chiusura posticipata di due ore.

4. Gli esercizi di cui al presente articolo osservano la chiusura di una giornata settimanale.

5. In ogni caso, l'orario adottato deve essere pubblicizzato mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio e comunicato al Comune.

## **Art. 18** **Attività affini di vendita per asporto di prodotti alimentari**

1. Fermo restando il divieto di somministrazione diretta al pubblico, le imprese artigiane, iscritte all'Albo di cui alla legge 8.8.1985 n. 443 e successive modifiche, sprovviste dell'autorizzazione di cui all'art. 9 della legge regionale 24.12.2003 n. 30, che vendono per asporto, nei locali di produzione o in altri ad essi contigui, prodotti alimentari di propria produzione, determinano liberamente l'orario giornaliero di apertura alla vendita al dettaglio entro i limiti massimi di seguito indicati:

<b>TIPO</b>	<b>FASCIA MASSIMA di APERTURA</b>
Laboratori di pizza al taglio, piadinerie e simili	dalle ore 6 alle ore 01,00
Gelaterie, yogurterie e simili	dalle ore 6 alle ore 01,00
Pasticcerie e simili	dalle ore 6 alle ore 01,00
Rosticcerie, laboratori di gastronomia, pasta fresca e simili	dalle ore 6 alle ore 01,00
Esercizi di Kebab e simili	dalle ore 6 alle ore 01,00
Aziende esercenti la produzione di generi di panificazione	dalle ore 6 alle ore 01,00

2. Gli esercizi di cui al comma 1 sono tenuti all'obbligo della giornata di chiusura settimanale.

3. Agli esercizi commerciali abilitati a sensi del D.Lgs 31.3.19998 n. 114 che vendono, anche in forma esclusiva, i prodotti di cui alla suddetta tabella, si applicano le disposizioni in materia di orari previste

dallo stesso decreto 114.

4. Durante l'apertura del locale alla vendita al dettaglio dovranno essere posizionati, all'esterno dell'esercizio ed a cura del titolare, idonei contenitori porta rifiuti che consentano la raccolta differenziata degli scarti prodotti dagli acquirenti. La collocazione dei contenitori dovrà avvenire in prossimità dell'ingresso del locale e non dovrà intralciare la libera circolazione dei pedoni nelle aree ad essi destinate.

## **Art. 19**

### **Pubblicità degli orari**

1. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle altre attività soggette alla presente ordinanza devono comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività, e, di norma, contestualmente alla presentazione della relativa domanda o denuncia, l'orario scelto, nell'ambito della fascia di appartenenza, anche diversificato per giorni della settimana e/o periodi dell'anno e le eventuali giornate di chiusura settimanale facoltativa.

2. La comunicazione è presentata in carta semplice, sull'apposito modulo fornito dal Comune, e in duplice copia; l'ufficio, verificata la conformità alla presente ordinanza, restituisce una copia con il timbro di ricevuta all'esercente, che è tenuto a conservarla unitamente all'autorizzazione di esercizio, per eventuali controlli.

3. Le comunicazioni che non rispettino i limiti temporali indicati nella presente ordinanza sono nulle e non producono alcuna efficacia.

4. La comunicazione deve essere presentata sia in caso di nuova apertura, che di subingresso o di trasferimento in altra sede.

5. In caso di cambio di gestione, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, continua ad applicarsi l'orario prescelto e comunicato al Comune dal precedente titolare.

6. I titolari sono tenuti a comunicare al Comune, con almeno due giorni di anticipo, ogni eventuale modifica non occasionale dell'orario.

7. In tutti gli esercizi deve essere esposto un apposito cartello, in modo ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale, e anche a locale chiuso, in cui siano indicati:

- l'orario giornaliero di apertura e chiusura;
- l'eventuale chiusura settimanale facoltativa.

8. Nel caso di attività miste, l'obbligo di informazione prescritto per ciascuna attività, può essere assolto mediante esposizione di un unico cartello.

## **Art. 20**

### **Sanzioni**

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta, nei casi previsti dall'art. 23/c. 2 della legge regionale 24.12.2003 n. 30, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 17 bis, comma 3, del R.D. n. 773/1931.

2. A seguito di accertata violazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 17 bis, si applica la procedura stabilita dagli artt. 17 ter e 17 quater del R.D. n. 773/1931.

3. Per le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento per le quali la legge non dispone, si applica una sanzione pecuniaria da 80 a 500 €.

4. L'inosservanza del provvedimento di chiusura è punibile penalmente (art. 650 codice penale)

5. Le sanzioni sono applicate con l'osservanza della procedura prevista dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dalla L.R. 5.12.1983 n. 90.

6. L'Amministrazione comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24.11.1981 n. 689, ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitare i relativi proventi.

## **Art. 21**

### **Adeguamento delle attività esistenti**

1. Gli esercenti già in attività alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, che, sulla base della precedente normativa, osservano orari non conformi con le relative disposizioni, dovranno adeguarsi entro il termine di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

## **Art. 22**

### **Diritti sindacali e di terzi**

1. Sono fatti salvi i diritti dei lavoratori dipendenti delle imprese esercenti le attività soggette alla presente ordinanza, stabiliti con i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
2. Sono fatti altresì salvi eventuali diritti di terzi e/o diverse disposizioni condominiali vincolanti.

## **Art. 23**

### **Entrata in vigore**

- 1 I presenti criteri entrano in vigore il giorno successivo a quello di inizio della pubblicazione della presente ordinanza sindacale all'Albo Pretorio del Comune.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogati le precedenti disposizioni comunali concernente la previgente disciplina locale ed ogni altra disposizione comunale che risulti in contrasto con il presente provvedimento;
3. L'ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi e trasmessa in copia agli organi preposti ai relativi controlli e alle associazioni di categoria interessate.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
5. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data.

**IL SINDACO**  
*(ALDO MORNIROLI)*